

Correzione

Ordinanza relativa alla legge sull'aiuto alle università (OAU)

del 13 marzo 2000 (RU 2000 958; RS 414.201)

Art. 17 cpv. 2 lett. a

Invece di:

² Sono deducibili dalle spese proprie:

- a. gli importi per i quali la Confederazione o un istituto da essa finanziato ha già versato un sussidio a un titolo diverso;

Leggasi:

² Sono deducibili dalle spese proprie:

- a. i sussidi versati a un titolo diverso dalla Confederazione o da un istituto da essa finanziato;

27 aprile 2011

Cancelleria federale

